



Associazione Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga -ODV

A.N.R. Bologna - ODV

STATUTO

A.N.R Bologna - ODV

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1 - È costituita una Associazione denominata "Associazione Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga - ODV", in breve "A.N.R. Bologna - ODV".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione di Volontariato che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 -

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- Effettuare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Nello specifico, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui sopra perseguendo finalità solidaristiche e di utilità sociale senza alcuno scopo di lucro, in un contesto di struttura liberamente e democraticamente autogestita ed attraverso la partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli Associati.

Le attività di interesse generale saranno svolte nel seguente modo:

- Assicurando un adeguato sostegno e supporto ai tossicodipendenti ed ai soggetti affetti da dipendenze devianti di ogni genere teso al superamento di questa loro condizione nelle diverse fasi della disintossicazione, programma di recupero e reinserimento sociale.

- Fornendo ai familiari delle persone affette da dipendenze assistenza ed indirizzi di comportamento coerenti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di recupero in tutte le fasi del programma.

- Promuovendo, attuando e sostenendo azioni e programmi di prevenzione che contrastino il diffondersi nella società, in particolare nella sua componente giovanile, di tendenze all'uso di sostanze stupefacenti e /o psicotrope e di sviluppo di altre dipendenze devianti.

- Promuovendo e partecipando alle attività Istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico-privato, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, etc.) che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con l'Oggetto Sociale.

- Attivando e gestendo, in modo autonomo o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri di Preaccoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati anche di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari a fornire concrete ed immediate risposte ai soggetti bisognosi e alle loro famiglie, anche predisponendo programmi personalizzati propedeutici al loro inserimento presso le Comunità, nonché promuovendo ogni iniziativa di sostegno finalizzata al perseguimento e al mantenimento della condizione drug-free.

- Attivando solidi collegamenti con le strutture del privato-sociale che gestiscono Comunità per il recupero e il reinserimento di tossicodipendenti e/o di persone afflitte da altre forme di dipendenza ed emarginazione al fine di poter indirizzare le persone bisognose di aiuto verso il programma riabilitativo più adeguato alle proprie necessità e caratteristiche;

- Attivando e mantenendo rapporti di consulenza e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni, dell'impresa e del pubblico servizio che possano contribuire alle finalità dell'Associazione, purché non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell'Associazione stessa.

- Promuovendo, realizzando e gestendo iniziative volte a prevenire e ad affrontare ogni manifestazione del disagio giovanile, dell'emarginazione, della devianza, del disadattamento e di ogni forma di sofferenza psichica e relazionale, coerentemente col fatto che l'Associazione considera la stessa tossicodipendenza espressione sintomatica di un malessere psichico o sociale concernente la persona nel suo complesso.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale descritte all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà partecipare quale socio od associato ad Associazioni e/o altri Organismi, nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

Art. 3 – L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna (BO). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Comitato Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 4 - L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;



- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ASSOCIATI

Art. 5 - Possono essere associati dell'Associazione solo le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo che ha 60 giorni dalla presentazione della domanda per deliberare in merito e comunicare agli interessati la sua decisione. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ed infrazionabile, in quanto lo stesso è caratterizzato da spontaneità e volontarietà. Pertanto deve essere considerato a fondo perduto ed è dovuto in misura intera, anche in caso di rapporto associativo risolto in corso di anno. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di voto fin dal momento di accettazione da parte del Comitato Direttivo della loro domanda di ammissione a soci.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali a seguito di richiesta al Comitato Direttivo effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le dimissioni rassegnate dall'associato producono effetti dal 30° giorno successivo. Comportano la perdita immediata del diritto al voto nelle deliberazioni assembleari.

Art. 6 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'associato ha specifico obbligo di riservatezza. E' tenuto a non diffondere, salva espressa autorizzazione del Presidente o del Comitato Direttivo, notizie o circostanze relative all'Associazione, ai soci, agli utenti dell'Associazione.

La partecipazione di terzi, proposti dagli associati o da altri soggetti, agli incontri periodici degli associati e degli utenti dell'Associazione di terzi, proposti dagli associati o da altri soggetti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato Direttivo.

L'associato è tenuto ad osservare le disposizioni statutarie; i Regolamenti e/o le deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo e ad astenersi da comportamenti che possano pregiudicare in qualsiasi modo fini, attività, interessi e l'immagine ed il decoro della Associazione. La violazione dei predetti obblighi comporta l'esclusione immediata dell'associato.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 mesi dal sollecito; per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli del Collegio dei Revisori dei Conti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

Art. 8 -

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti le responsabilità genitoriali. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;



- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida se presenti, in proprio o per delega, di almeno un quarto degli associati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato direttivo non hanno diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Direttivo va eseguita tramite consegna a mani, ovvero con comunicazione via e-mail da inviare otto giorni prima della data della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione a mani, oppure via e-mail, o con sms o con whatsapp almeno tre giorni prima della riunione.

I membri del Comitato direttivo cessano dalla carica per dimissioni, eventi personali che impediscano l'esercizio della funzione, decadono per violazione dei doveri di cui all'Art. 6 dello Statuto ovvero per assenza ingiustificata per due sedute nell'anno solare. Cessazione e decadenza sono o pronunciate dal Comitato Direttivo.

Nelle delibere del Comitato Direttivo relative alla decadenza / cessazione di un proprio membro la persona interessata non ha voto. Alla sostituzione dei membri del Comitato Direttivo dimessi o decaduti si provvede con apposita designazione da parte del Comitato Direttivo tra i primi non eletti nella precedente votazione, ovvero tra coloro che hanno offerto la propria disponibilità. Delle sostituzioni si dà informativa all'Assemblea.

Ove venga meno il numero legale minimo per le regolari costituzione e deliberazioni del Comitato Direttivo si dovrà procedere entro sessanta giorni a nuova elezione dell'intero Comitato Direttivo da



parte dell'Assemblea degli associati convocata dal Presidente, o dal Vice presidente o da un decimo degli associati.

PRESIDENTE ED IL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Art. 10 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Associazione si adopererà affinché solo il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, abbia la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Il Presidente può delegare proprie funzioni per affari specifici a uno o più componenti del Comitato Direttivo od a uno o più associati.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12 - Il collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra gli associati di comprovata integrità morale. I probiviri mantengono la carica per tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute, con autorizzazione del Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi ovvero tra uno o più associati e l'associazione, in merito alla interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Scioglimento

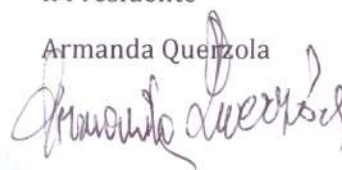
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Il Presidente

Armanda Querzola



05/12/2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
il 12/12/23
Registrato al n. 4220

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

ESSE/ITE